



# Regolamento di certificazione

Associazione CECE

Versione del 1.1.2023

Associazione CECE rappresentata da:

Agenzia CECE Svizzera Italiana

Ca' bianca

Via San Giovanni 10

6500 Bellinzona

091 290 88 10

[info@cece.ch](mailto:info@cece.ch)

[www.cece.ch](http://www.cece.ch)

# Indice

<b>1. Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2. Disposizioni complementari</b>	<b>3</b>
<b>3. Requisiti per la certificazione</b>	<b>3</b>
<b>4. Esperienza professionale insufficiente / Documenti del mentoring</b>	<b>4</b>
4.1. Punto di partenza	4
4.2. Allieva/Allievo	4
4.3. Mentore	5
4.4. Procedura	5
4.5. Punti chiave	5
4.6. Requisiti della collaborazione	6
4.7. Durata	6
4.8. Costi	6
<b>5. Ente di certificazione</b>	<b>6</b>
<b>6. Modulo di candidatura</b>	<b>7</b>
<b>7. Procedura di certificazione</b>	<b>8</b>
<b>8. Possibilità di ricorso</b>	<b>8</b>
<b>9. Validità e mantenimento della certificazione</b>	<b>9</b>
<b>10. Emolumento di certificazione</b>	<b>9</b>
<b>11. Condizioni di pagamento</b>	<b>9</b>
<b>12. Ulteriori disposizioni</b>	<b>10</b>
<b>13. Entrata in vigore</b>	<b>10</b>
<b>14. Appendice: formulari</b>	<b>11</b>
14.1. Modulo di candidatura	11
14.2. Esempio di candidatura	11
14.3. Verifica mentoring	11

# 1. Scopo

Questo regolamento di certificazione garantisce un processo di certificazione ordinato e uniforme per le esperte e gli esperti CECE.

# 2. Disposizioni complementari

Oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano, nell'ordine di priorità stabilito dal Regolamento d'uso, le disposizioni stesse del Regolamento d'uso nella versione in vigore, nonché di altri documenti e regolamenti di base. Esse sono parte integrante di questo regolamento.

# 3. Requisiti per la certificazione

La certificazione delle esperte e degli esperti CECE è personale. Per la certificazione, i candidati devono essere in grado di dimostrare le proprie capacità professionali in base a una combinazione di formazione di base o formazione continua ed esperienza professionale nelle seguenti aree:

- Architettura / Tecnica edile / Involucro dell'edificio
- Fisica della costruzione
- Impiantistica

Oltre alla competenza di base, di solito in una delle tre aree elencate, è richiesta una formazione qualificata o una formazione continua in altri settori o aree specialistiche. La formazione continua consente l'acquisizione di conoscenze che vanno oltre le conoscenze di base della formazione iniziale (costruzione o finitura).

La prova della competenza professionale deve essere fornita sotto forma di diplomi e/o referenze appropriate.

Per esempio, vengono considerate le seguenti formazioni e formazioni continue:

- Ingegneri RCVS, ing. SUP con MAS o diploma post-laurea in campo energetico (+ edilizia)
- Diploma di consulente energetico / tecnico SSST tecnica degli edifici (per esempio consulenti energetici /progettisti d'impianti diplomati (per esempio suissetec, Polybau, SUP)
- Formazioni aggiuntive come i vari moduli CAS o MAS EN BAU
- Corsi di aggiornamento di associazioni riconosciute (per esempio Suissetec, Polybau o Minergie)

Per la certificazione viene tenuta in considerazione anche l'esperienza professionale in Svizzera, per esempio con:

- 2 anni di esperienza professionale nel settore edile negli ultimi 5 anni
- collaborazione documentata nell'elaborazione di CECE
- allestimento regolare e con successo delle verifiche energetiche nell'ambito delle domande di costruzione
- attestato di competenza o conferma di datori di lavoro o enti pubblici riconosciuti (ad es. uffici cantonali dell'energia)

Questi requisiti garantiscono le competenze degli esperti CECE per le seguenti attività:

- Rilievo dello stato dal profilo energetico di edifici
- Consulenza per il risanamento energetico di edifici

I documenti presentati devono consentire una valutazione esaustiva del richiedente. La valutazione avviene solo in relazione alle competenze specialistiche richieste e alle principali attività degli esperti CECE.

L'equivalenza delle formazioni conseguite all'estero deve essere dimostrata dai candidati stessi.

## 4. Esperienza professionale insufficiente / Documenti del mentoring

### 4.1. Punto di partenza

Le candidate / i candidate non hanno una sufficiente esperienza professionale specifica, o che non sono in grado di documentarla in conformità al formulario di candidatura, possono richiedere un mentoring all'Associazione CECE.

Un'esperta / un esperto CECE, possono essere sostenuti nella redazione del loro primo CECE da un professionista già certificato. L'esperto CECE assume in questo caso il ruolo di Mentore, mentre il professionista non ancora certificato, quello di Allieva/Allievo. Dal sopralluogo all'elaborazione dei documenti fino al colloquio finale con la committenza essi operano assieme. L'allievo trae così vantaggio dalla conoscenza e dall'esperienza dell'esperta CECE/ dell'esperto CECE.

Le Agenzie regionali, in base alla verifica del dossier presentato, decidono se il richiedente può aderire o meno al programma di mentoring.

Nel documento CECE devono figurare come autori l'Allieva/Allievo sia il Mentore. Il Mentore resta comunque l'unico responsabile del Documento CECE, rispettivamente del Rapporto di consulenza e ne attesta la correttezza con la sua firma. Deve quindi sempre ottemperare i suoi diritti e obblighi in conformità al contratto di certificazione.

### 4.2. Allieva/Allievo

Sono ammessi come Allieva/Allievo solo i futuri esperti che hanno già una formazione e una postformazione nel settore delle costruzioni, ma non soddisfano ancora i requisiti degli esperti CECE.

Per semplificare il lavoro del Mentore, l'allievo deve dapprima frequentare il corso per l'utilizzo del tool CECE. Assolto il corso riceve l'accesso personale alla piattaforma di formazione CECE (Trainee-Account). Con questo accesso, l'allievo può elaborare i record di dati attivati dal mentore nel portfolio. Tuttavia, l'Allieva/Allievo potrà unicamente produrre delle anteprime dei documenti CECE (draft) che non hanno nessuna validità.

Per il mentoring l'Allieva/Allievo può scegliere una/un solo Mentore.

### 4.3. Mentore

Qualsiasi esperta o esperto CECE certificato può fungere da Mentore. La/Il Mentore accompagna l'Allieva/Allievo durante l'elaborazione dei documenti CECE. Questi devono essere compilati per la maggior parte in modo autonomo dall'Allieva/Allievo. Il Mentore resta come anticipato l'unico responsabile del contenuto e della pubblicazione.

Il record di dati che l'Allieva/Allievo elaborerà deve essere reso accessibile dal Mentore dal suo account e quindi attivato sul conto dell'Allieva/Allievo. A quest'ultimo non è consentito lavorare direttamente dall'account del Mentore. Una volta completato il progetto, il Mentore deve quindi disattivare l'accesso dell'Allievo.

Qualora le pubblicazioni del Mentore venissero controllate dall'Associazione CECE, le pubblicazioni dovranno in ogni caso soddisfare tutti i requisiti di qualità dell'associazione.

### 4.4. Procedura

Gli aspiranti esperti CECE che al momento della registrazione non hanno ancora una formazione sufficiente o non sono in grado di fornire prove dell'esperienza saranno indirizzati al programma mentoring dell'Associazione CECE. L'allievo ha così l'opportunità di acquisire esperienza lavorando su tre CECE Plus entro due anni e di dimostrarlo per mezzo dei documenti che ha redatto personalmente.

L'Allieva/Allievo è responsabile della ricerca di un Mentore adatto. A causa dell'implementazione pratica, è preferibile individuare un esperta / esperto CECE della zona o meglio ancora della stessa azienda. Quando l'Allieva/Allievo ha trovato il suo Mentore, lo riferisce all'Agenzia CECE che in seguito gli consentirà di partecipare al corso di formazione sul tool CECE. Questo garantisce che l'Allieva/Allievo riceva un'introduzione completa alla gestione degli strumenti e che il Mentore possa concentrarsi prettamente sugli aspetti tecnici.

L'Allieva/Allievo può accedere e modificare gli oggetti del mentore tramite il proprio accesso, ma senza essere in grado di pubblicarli. L'Allieva/Allievo e il Mentore elaborano insieme le basi di calcolo e rilasciano i certificati.

Dopo aver completato almeno tre CECE Plus l'Allieva/Allievo invia all'Agenzia CECE le copie dei CECE Plus e la checklist "Verifica mentoring" (Allegato 2). Se i documenti vengono approvati, l'allievo viene riconosciuto quale esperto CECE e, dopo aver pagato l'emolumento di certificazione, riceve l'accesso personale al tool CECE.

### 4.5. Punti chiave

1. Entrambi, sia il Mentore sia l'allieva / allievo, devono essere presenti al sopralluogo dell'edificio.
2. Con la sua firma, il mentore conferma la collaborazione con la futura esperta / futuro esperto (Allieva/Allievo), che figura sul documento CECE.
3. La responsabilità dell'esattezza del CECE resta in ogni caso dell'esperto CECE firmatario.

## 4.6. Requisiti della collaborazione

L'allieva/Allievo è incoraggiato a lavorare il più possibile in modo indipendente sul CECE Plus. Come minimo, il lavoro elencato qui di seguito deve essere svolto autonomamente dall'allieva/allievo:

Partecipazione all'elaborazione del CECE Plus	3x
CECE Plus allestito indipendentemente, incluso inserimento di tutti i dati	1x
Conduzione dell'incontro finale con la committenza	1x

Presenza al sopralluogo dell'edificio	3x
Allestito dei calcoli delle superfici per la SIA 380/1	2x
Preparazione del concetto di risanamento dell'involucro dell'edificio	1x
Rilievo del sistema di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria	2x
Valutazione dei dati di consumo energetico per il riscaldamento e l'acqua calda	2x
Valutazione dei dati di consumo elettrico	1x
Elaborazione dei calcoli di redditività	1x

## 4.7. Durata

Il mentoring dura al massimo due anni. Entro questo termine devono essere allestiti almeno tre CECE Plus. Un prolungamento del mentoring non è possibile.

## 4.8. Costi

Qualsiasi indennizzo o compenso per il Mentore andrà regolato direttamente tra l'Allieva/Allievo e il Mentore. A parte l'emolumento di certificazione, l'Associazione GEAK-CECB-CECE non addebita altri costi.

## 5. Ente di certificazione

Gli esperti CECE sono certificati dalle Agenzie regionali GEAK-CECB-CECE. Di conseguenza la candidatura deve essere presentata a questi uffici.

## 6. Modulo di candidatura

La richiesta deve essere redatta tramite l'apposito modulo di candidatura (allegato 1). È possibile inserire l'indirizzo privato o quello della ditta. La richiesta di candidatura deve essere tuttavia inoltrata personalmente.

La candidatura deve essere presentata sotto forma di un unico documento PDF come allegato a un'e-mail.

Ogni candidatura deve includere un dossier completo, indipendentemente dal fatto che si tratti di una prima candidatura o di un rinnovo della stessa e indipendentemente dalla formazione. È importante che le attività professionali precedenti e il corso di formazione e formazione continua siano riconoscibili.

Ogni dossier della candidatura deve contenere i seguenti documenti:

- Modulo di candidatura, compilato in modo leggibile (allegato 1)
- Curriculum vitae
- Diploma / attestati di formazione base e continua
- Oggetti di referenza

La formazione di base comprende il completamento di una scuola professionale, una scuola tecnica, una scuola tecnica superiore, una scuola universitaria professionale, un politecnico federale (ETH/EPFL) o di un'università.

Al fine di dimostrare la propria esperienza in merito alla consulenza energetica / certificati energetici, la candidata / il candidato deve presentare rapporti energetici / incarti energetici / calcoli di fisica della costruzione, ecc. Questi devono essere chiaramente redatti dalla candidata / dal candidato. Devono essere presentati almeno 3 diversi oggetti di riferimento con circa 5 pagine ciascuno. Questi riferimenti dovrebbero, se possibile, riflettere l'intero spettro del lavoro finora eseguito dalla candidata / dal candidato.

I rapporti contengono idealmente:

- Premessa
- Analisi dello stato iniziale
- Consigli su come procedere
- Isolamento termico
- Generatori di calore
- Elettricità
- Potenziale di risparmio energetico
- Catalogo dei provvedimenti
- Stima dei costi
- Calcolo della redditività
- Informazioni sugli incentivi

Possono essere presentati anche documenti supplementari (certificati di lavoro, lettere di raccomandazione, ecc.) in qualche modo utili alla valutazione della candidatura.

## 7. Procedura di certificazione

I passi in corsivo sono svolti dall'Associazione CECE

Passo 1	Inoltro della candidatura	Termine
<i>Passo 2</i>	<i>Esame della candidatura e presa di posizione (accettazione o rifiuto) dell'ente di certificazione</i>	<i>Termine: 30 giorni</i>
Passo 3 (previa accettazione)	Partecipazione della candidata / del candidato a un corso pre-learning e ad un corso sul tool CECE. I corsi pre-learning e sul tool CECE devono essere completati con il superamento dei test finali.	Termine: ca. 3 mesi a seconda della regione. Maggiori informazioni direttamente dalle Agenzie regionali.
Passo 4	Pagamento dell'emolumento di certificazione e firma del contratto di certificazione.	
Passo 5a (nel caso del mentoring)	Adempimento del mentoring e inoltro della Verifica del mentoring all'Agenzia di certificazione.	
<i>Passo 5b (nel caso del mentoring)</i>	<i>Esame della Verifica di mentoring comprese le pubblicazioni da parte dell'Agenzia di certificazione.</i>	<i>Termine: 30 giorni</i>
<i>Passo 6 (dopo pagamento dell'emolumento e ritorno del contratto di certificazione firmato)</i>	<i>Attivazione dell'accesso allo strumento CECE.</i>	<i>Termine: 10 giorni</i>
Passo 7	I documenti CECE possono essere pubblicati.	

Il passo 2 di questa procedura può essere iterativo, possono essere richieste successivamente ulteriori prove.

Il corso sul tool CECE consiste in un pre-learning e in un attestato di frequenza

Il corso sul tool CECE può tenersi anche nell'ambito di corsi di formazione offerti da terze parti (per es. SUP, Polybau, suissetec). Il corso può essere completato prima o dopo la presentazione della candidatura. In ogni caso deve essere sempre completato anche il corso di pre-learning. Il pre-learning e il corso sul tool CECE devono essere conclusi superando i test finali.

Se la domanda viene presentata dopo il corso di formazione sul tool CECE, questa deve essere inoltrata all'Agenzia di certificazione entro due anni dall'assolvimento del corso.

I corsi devono essere svolti da docenti riconosciuti dall'Associazione CECE, che vengono incaricati direttamente dall'ente della formazione continua. Un elenco dei docenti riconosciuti è disponibile presso la rispettiva Agenzia regionale CECE.

## 8. Possibilità di ricorso

Se un candidato respinto non è d'accordo con la valutazione da parte dell'Agenzia regionale, può presentare ricorso per iscritto alla direzione (Geschäftsleitung) dell'Associazione CECE entro 30 giorni. La direzione decide in modo definitivo, riservata una nuova presentazione della candidatura.



## 9. Validità e mantenimento della certificazione

La validità della certificazione è limitata a cinque anni a partire dalla data di certificazione.

La durata della certificazione viene automaticamente prolungata di altri cinque anni, a condizione che l'esperta / esperto CECE abbia rilasciato almeno 1 CECE ogni due anni e abbia raggiunto almeno 10 punti di postformazione. Per ogni partecipazione al corso di aggiornamento dell'Associazione CECE riceve 5 punti. Le offerte di terzi vengono riconosciute e qualificate individualmente con un punteggio.

La certificazione scade automaticamente se l'esperta/esperto CECE non ha pubblicato almeno un CECE nell'arco di 24 mesi.

## 10. Emolumento di certificazione

L'esame della candidatura è gratuito. La certificazione e la registrazione come esperto CECE sono per contro a pagamento. Gli esperti che hanno cancellato o rinunciato alla registrazione possono richiedere la ricertificazione a una tariffa ridotta.

Le tariffe e le condizioni di pagamento pubblicate qui di seguito includono l'IVA.

Esame della candidatura	gratuito
Certificazione di una nuova esperta / un nuovo esperto CECE	CHF 2'000. -
Pre-Learning e corso di formazione sul tool CECE	CHF 450. -
Ricertificazione di un esperta / esperto CECE precedentemente certificato incluso pre-learning e corso di un giorno sullo strumento CECE	CHF 500. -

## 11. Condizioni di pagamento

L'emolumento è pagabile entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Gli ultimi passaggi del processo di certificazione, in particolare l'attivazione dell'accesso allo strumento CECE, verranno attivati solo al momento dell'avvenuto pagamento. Se l'emolumento non viene pagato nonostante due solleciti, la certificazione può essere revocata.

## 12. Ulteriori disposizioni

In particolare, devono essere prese in considerazione anche le seguenti disposizioni del Regolamento d'uso:

- Sanzioni / violazioni del regolamento
- Responsabilità e garanzia
- Modifiche del regolamento solo in forma scritta
- Eventuali difformità delle disposizioni
  
- Diritto applicabile e foro competente

## 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato dell'Associazione CECE il 9.6.2022 ed entra in vigore il 1 ° gennaio 2023.

## 14. Appendice: formulari

I seguenti documenti disponibili sulle pagine Web sono parte integrante del presente regolamento:

14.1. Modulo di candidatura

14.2. Esempio di candidatura

14.3. Verifica mentoring